

SENTENZA [REDACTED]  
CRO. LOGICO 892 [REDACTED]  
REPERTORIO 440

OTTOBRE  
2010

Addi 27/01/2010/2012 sono comparsi l'Avv. [REDACTED]  
del Foro di Palermo ed R.s.g. [REDACTED] personalmente,  
nonché l'Avv. [REDACTED], per parte convenuta alla  
presenza della Dott.ssa [REDACTED] dello Studio  
[REDACTED]; l'Avv. [REDACTED] inoltre nella propria  
risposta, l'Avv. [REDACTED] contesta le ricostruzioni dei  
fatti come espresse dall'attore difeso, si oppone alla  
ammissione della prova orale richiesta da controparte e  
nella ipotesi in cui venga ammessa invade per l'ammissione  
della prova contestata, con indicazione del fatto indicato  
nella memoria art. 182 comma 1 n. 3 c.p.c. - e chiede che  
venga fondata l'azione di prescrizione delle conclusioni

IL G.I.

si riceva.

IL GIUDICE

[Signature]

Addi 10/01/2014, sono presenti l'Avv. [REDACTED],  
l'Avv. [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED] per la [REDACTED]  
[REDACTED], i quali discutono oralmente la causa.

Il Tribunale G.I., esaminato e  
ammesso:

due venne stipulato un contratto  
quadrato in data 10 agosto 2006  
(doc. 1 [REDACTED]), con sottoscrizioni  
di consegna del documento cui risulti

generali (art. 2 [redacted]);

che regni l'ordine di acquisto dei titoli Lehman (art. 4 [redacted]);

che sono state fornite le informazioni sulle caratteristiche del titolo e sulle loro di rischio di approssimazione e sull'adeguatezza dell'operazione (art. 6 seg. [redacted]);

che il fallimento della Lehman Brothers avvenne il 15 settembre 2008 e fu un evento del tutto imprevedibile per gli obiettivi di credito, poiché l'annuncio risulta universalmente valido per esprimere il grado di rischio di un titolo era il "rating" e questo aveva contribuito a rappresentare la stabilità finanziaria della banca fino a poco prima della dichiarazione della crisi;

che quindi non sembra possibile rinviare responsabilità al comportamento della [redacted];

che pertanto la domanda ottiene appare infondata e va

regista;

che la peculiarità e il tecnicismo  
della questione esaminate giustifica  
la compensazione della spese.

P. Q. M.

In nome del Popolo Italiano  
il Tribunale di Firenze,  
definitivamente pronunciando,  
respinge la domanda attoria;  
spese compensate.

Il giudice



Funzionario  
Dott. Susanna Martini

TRIBUNALE DI FIRENZE  
17 GEN. 2014  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Funzionario  
Dott. Susanna Martini



IL CASO.it